

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| MODULARI Ambiente - 1 | CORTE DEI CONTI |
| | 30.12.04 003314 |
| | UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO |



06 DIC. 2004
 REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
 Add. 2-6 GEN. 2005
 UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
 DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
 DEL TERRITORIO
 Fog. 146
 IL CONSIGLIERE
 L. Blotus

*Il Ministro dell'Ambiente
 della Tutela del Territorio*

**DI CONCERTO CON
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE**

VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;
VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii, ed in particolare l'articolo 17 che detta la disciplina delle attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;
VISTO, in particolare, il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
VISTO, in particolare, il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del medesimo decreto e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta



La

dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 11, che dispone che nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto deve essere assicurato che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che dispone che qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, possono essere autorizzati interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscono comunque la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1 al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta al livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato;

VISTO, in particolare l'articolo 11, comma 1, che dispone che qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare può consentire che, fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per singole aree;

VISTO l'art. 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 "*Nuovi interventi in campo ambientale*" che individua, tra gli altri il sito di Gela come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 10 gennaio 2000 è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di Gela;

CONSIDERATO che Agip Petroli, ora Eni Divisione Refining & Marketing, ha presentato il Progetto preliminare di bonifica dell'intera area di Raffineria all'interno della quale si colloca l'area della Vasca A zona 2, il cui progetto di bonifica è oggetto del presente decreto;

CONSIDERATO che la discarica "Vasca A zona 2", utilizzata in passato per lo smaltimento dei residui oleosi del complesso petrolchimico e denunciata dalla Società Agip Petroli quale deposito di rifiuti tossico-nocivi, secondo quanto

previsto dal D.P.R. n. 915/1982 costituisce, se non bonificata, una pericolosa fonte inquinante;

CONSIDERATO che la Vasca A zona 2 è situata in una zona limitrofa al proposto Sito di interesse Comunitario (PSIC) nonché Zona a Protezione Speciale (ZSP) ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela" il che rende prioritaria la bonifica di detta vasca;

CONSIDERATO che in data 09 dicembre 2002 Agip Petroli, oggi Eni Divisione Refining & Marketing, ha trasmesso il Progetto preliminare di bonifica della Vasca A zona 2 della Raffineria, acquisito al protocollo del Ministero dell'ambiente con n. 11854/RIBO/DI del 17/12/03;

CONSIDERATO che il Progetto preliminare di bonifica individua come tecnologie di bonifica, la rimozione della fase acquosa ed oleosa contenuta nella Vasca, la rimozione ed estrazione con solvente del terreno contaminato e un trattamento con bioventing del terreno meno inquinato;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 17 marzo 2003 che, sulla base dell'istruttoria della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. del 10 febbraio 2003, ha deliberato di considerare approvabile con prescrizioni il Progetto preliminare di bonifica dell'area in esame presentato da Agip Petroli oggi Eni Divisione Refining & Marketing in data 09 dicembre 2002:

CONSIDERATO che con nota del 01.10.03, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 9979/RIBO/DI del 08.10.03, Eni Divisione Refining & Marketing ha trasmesso il Progetto definitivo di bonifica che prevede:

- estrazione della fase acquosa ed oleosa dalla vasca e successivo trattamento per riciclare l'olio recuperato come slop in Raffineria stimato in 12.500 mc;
- estrazione con solvente per il terreno più contaminato da idrocarburi, stimato in 12.500 mc;
- bioventing per il terreno meno inquinato da idrocarburi stimato in 35.000 mc;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 18 novembre 2003 che, sulla base dell'istruttoria della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. del 06 ottobre 2003, ha deliberato che, ai fini dell'approvazione, il Progetto definitivo di bonifica Vasca A zona 2 fosse integrato come di seguito:

- a) dovrà essere presentata la valutazione della contaminazione residua ipotizzata, la dimostrazione dell'impossibilità tecnica economica nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, di raggiungere i limiti previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e, a seguito

- di ciò, l'eventuale relativa analisi di rischio;
- b) dovrà essere specificato il destino delle code di distillazione e del pannello filtrante derivante dal trattamento mediante un'unità di *vacuum filter*, considerando che questi rappresentano un rifiuto per il quale devono essere specificate le modalità di recupero e/o smaltimento che dovranno essere conformi alla vigente legislazione;
 - c) dovrà essere analizzato il contenuto residuo di etile acetato nel suolo sottoposto al trattamento Enisolvex, e che nello stesso Progetto venisse previsto l'adempimento delle seguenti prescrizioni:
 - d) le analisi dei campioni di suolo per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi dovranno essere eseguite sulla frazione granulometrica passante il vaglio dei 2 mm e come tali espressi i dati analitici con cui effettuare il confronto con i valori limite del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471;
 - e) i campioni per la determinazione dei composti volatili dovranno essere prelevati in modo tale da assicurarne la significatività e, a tal proposito, si suggerisce l'applicazione del metodo ASTM D4547-91;
 - f) il riutilizzo dei terreni all'interno del sito potrà avvenire solo a condizione:
 - 1. che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica inferiore ai 2 mm, risultino conformi ai limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 1 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471;
 - 2. le risultanze analitiche dell'eluato, realizzato sulla frazione superiore ai 2 mm e ottenuto con il test di cessione in CO₂ prolungato alle 24 ore, come indicato dall'Allegato 1 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471;
 - 3. che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo il riutilizzo, a monte e a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;
 - g) qualora fosse previsto il riutilizzo all'esterno del sito, il test di cessione da utilizzare è quello previsto dal D.M del 5 febbraio 1998;
 - h) dovrà essere verificata l'idoneità statica dell'area zona A1 a ospitare il cantiere;
 - i) i punti in cui dovranno essere ubicati i sondaggi per monitorare l'efficacia del bioventing dovranno essere localizzati di concerto con l'Autorità di controllo;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle richieste avanzate dalla Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 18 novembre 2003, Eni Divisione Refining & Marketing ha trasmesso con nota del 12.12.03, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 12481/RIBO/DI del 16.12.03, una Nota integrativa al Progetto definitivo di bonifica presentato contenente gli elementi tecnici richiesti;

CONSIDERATO che con nota del 18.12.03, acquisita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 12746/RIBO/DI del 23.12.03 Eni Divisione Refining & Marketing ha trasmesso la nuova versione del Progetto definitivo che prevede una bonifica con misure di sicurezza;

CONSIDERATO che detta nuova versione del Progetto definitivo di bonifica è stata esaminata con esito favorevole nel corso della Cds ex articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 16.02.04 e che la stessa conferenza ha dato mandato alla Direzione della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di accertare con la competente Direzione del medesimo Ministero, Direzione per la protezione della natura l'applicabilità o meno della procedura di Valutazione d'Incidenza all'intervento di bonifica relativo alla Vasca A zona 2 il cui Progetto definitivo è oggetto del presente decreto;

VISTA la nota prot. 2513/QdV/DI del 26.02.2004 con la quale la Direzione qualità della vita ha avanzato richiesta di parere alla Direzione per la protezione della natura in merito all'applicabilità o meno della procedura di Valutazione d'Incidenza all'intervento di bonifica relativo alla Vasca A zona 2;

VISTA la nota prot. DPN/2D/2004/6073 del 9 marzo 2004 con la quale la Direzione per la protezione della natura, nel confermare l'applicabilità della procedura, sottolinea come si debba procedere nella Valutazione d'Incidenza solo qualora dalla fase preliminare di screening emergano impatti significativi dell'intervento in esame in relazione agli obiettivi di conservazione del sito e ricorda come l'articolo 6 della normativa preveda che un progetto possa essere realizzato per i siti caratterizzati da habitat e specie non prioritarie, quali il Biviere e Macconi, nonostante conclusioni negative della Valutazione d'Incidenza e in mancanza di adeguate soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica; in questo caso lo stato membro deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale della rete natura 2000;

CONSIDERATO che con nota del 22 marzo 2004, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al protocollo n. 4487 del 23.03.04, con la quale Eni Divisione Refining & Marketing comunica che ha avviato la

procedura di screening al fine di individuare le potenziali implicazioni del progetto sul sito e, quindi, il possibile grado di significatività di tali implicazioni;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 31 marzo 2004 che, sulla base dell'istruttoria della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. del 16 febbraio 2004, ha deliberato di prendere atto dell'avvio della Valutazione d'Incidenza e di considerare approvabile il Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza (n. 12746 del 13.12.03 e n. 12481 del 16.12.03) della Vasca A zona 2 con le seguenti prescrizioni:

- a. i campioni per la determinazione dei composti volatili dovranno essere prelevati in modo tale da assicurarne la significatività e, a tal proposito, si suggerisce l'applicazione del metodo ASTM D4547-91;
- b. al fine di autorizzare il recupero del rifiuto code di distillazione deve essere fornita la documentazione relativa alla caratterizzazione del rifiuto medesimo e delle modalità di riciclo dello stesso;
- c. l'analisi di rischio deve essere ripetuta utilizzando i dati reali rilevabili a fine intervento. I risultati di detta analisi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e agli altri soggetti interessati all'iter istruttorio e approvativo di cui all'art. 15 del D.M. n. 471/99;

CONSIDERATA la necessità di implementare le prescrizioni formulate nella Conferenza di servizi decisoria del 31.03.04 con l'obbligo per Eni Divisione Refining & Marketing di attuare le eventuali misure che emergessero dalla procedura di screening e/o dall'eventuale Valutazione d'Incidenza;

VISTA la nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 1730 – ter 10 dell'11 agosto 2004 indirizzata all'Assessorato Regionale territorio e ambiente della Regione medesima;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n. 15459/184.11.2003 del 17 settembre 2003;

VISTA la nota n. 65081 del 07 Ottobre 2004 con la quale la Regione Sicilia esprime l'intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza, Vasca A zona 2 della Raffineria di Gela, identificata dalle particelle catastali nel Comune di Gela, che si riportano in allegato, costituito dal seguente elaborato progettuale dal Titolo: Progetto Definitivo di Bonifica

con misure di sicurezza, Vasca A zona 2, trasmesso da Raffineria di Gela e acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 12746 del 23.12.03 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i campioni per la determinazione dei composti volatili dovranno essere prelevati in modo tale da assicurarne la significatività e, a tal proposito, si suggerisce l'applicazione del metodo ASTM D4547-91;
 - al fine di autorizzare il recupero del rifiuto code di distillazione deve essere fornita la documentazione relativa alla caratterizzazione del rifiuto medesimo e delle modalità di riciclo dello stesso;
 - l'analisi di rischio deve essere ripetuta utilizzando i dati reali rilevabili a fine intervento. I risultati di detta analisi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e agli altri soggetti interessati all'iter istruttorio e approvativo di cui all'art. 15 del D.M. n. 471/99;
 - l'azienda dovrà attuare le misure che emergessero come necessarie dalla procedura di screening e/o dalla Valutazione d'Incidenza ;
2. Gli elaborati progettuali saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 31/03/04 di approvazione degli stessi;
 3. L'area oggetto dell'intervento di bonifica è individuata catastalmente al foglio 216 particella 268 del Comune di Gela, così come indicato nella nota del 15.06.04 trasmessa da Eni Divisione Refining & Marketing a mezzo *e-mail* ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 10473/QdV/DI del 15.06.04;
 4. E' autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto;
 5. Il Progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
 6. La corretta esecuzione e il completamento degli interventi di cui al comma 1 sono attestati da apposita certificazione rilasciata dalla provincia di Caltanissetta ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 ottobre 1999, n. 471;
 7. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere e all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisi volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili per siti a destinazione industriale, dovrà essere predisposta da Eni Divisione Refining & Marketing una apposita variante al piano di gestione di rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere presentata una fidejussione a cura della ditta Eni Divisione Refining & Marketing a favore della Regione Siciliana, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto oggetto del presente decreto in euro 16.283.000,00.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DELLA SALUTE

[Handwritten signature]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO n. 815

Addi, 16/12/04

IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

